



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto
Prescrizione civile – Decorrenza – Danni da somministrazione di talidomide - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza

Enrico Scoditti - Presidente -
Giacomo Travaglino - Consigliere - R.G.N. 6264/2022
Lina Rubino - Presidente di Sezione -
Enzo Vincenti - Consigliere - Cron.
Emilio Iannello - Consigliere Rel. - CC – 27/11/2024
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6264/2022 R.G. proposto da

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]
[redacted]

- *ricorrente* -

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 2342/2021, pubblicata il 9 settembre 2021.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato – accogliendo l'eccezione di prescrizione – la domanda risarcitoria proposta, nel 2016, da ██████████ contro il Ministero della Salute, per il danno subito in conseguenza della somministrazione, durante la vita prenatale, del farmaco "Sedimide", il cui principio attivo era il talidomide: nesso causale già riconosciuto, nel 2012, dalla Commissione Medica Ospedaliera, in riscontro alla domanda di indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992 presentata nell'ottobre del 2008.

Premessa l'applicabilità alla fattispecie del principio giurisprudenziale, elaborato in tema di domande di risarcimento del danno da sangue infetto, secondo cui la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito; ciò premesso, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che nel caso di specie la prova di tale anteriore conoscenza potesse desumersi dalla richiesta valutazione genetica e dismorfologica presentata dalla ██████████ al Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale di ██████████ al fine di comprendere se le malformazioni da cui era affetta avessero natura genetica o fossero riconducibili all'assunzione di talidomide in



gravidanza da parte della madre, con ciò dimostrando di essere ben consapevole dei terribili effetti sul feto di detta sostanza e della probabile origine della propria condizione, ricevendo in data 24 giugno 1987, una precisa conferma dal Prof. [REDACTED] e dalla dott.ssa [REDACTED] che le malformazioni presenti alla nascita erano la conseguenza dell'assunzione in gravidanza del farmaco "Sedimide" da parte della madre.

2. Avverso tale sentenza [REDACTED] propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste il Ministero della Salute, depositando controricorso.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., *«nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per motivazione meramente apparente e/o obiettivamente incomprensibile»*.

Lamenta che il convincimento relativo alla acquisizione di una precisa conferma, già nel 1987, di una derivazione causale delle malformazioni presenti alla nascita dall'assunzione del talidomide, sia espresso in sentenza in maniera del tutto ipotetica, senza alcun supporto probatorio e senza una approfondita disamina logico-giuridica di tutta la documentazione versata in atti.

Rileva infatti che i medici menzionati in motivazione avevano in realtà comunicato che *«le anomalie osservate ..., sono ... compatibili con l'ipotesi di danno da esposizione in utero a tale farmaco. L'impossibilità di conoscere in che periodo della gestazione sia avvenuta tale esposizione non ci consente di escludere con certezza*



che l'anomalia scheletrica da cui è affetta la Sig.ra [REDACTED] possa riconoscersi una causa diversa, ed in particolare possa essere dovuta ad una malattia genetica».

Soggiunge che, a distanza di molti anni, precisamente il 28 settembre 2004, il Prof. [REDACTED] le inviò «*il risultato dell'analisi molecolare ... relativa alla ricerca di mutazione del gene SALL4, nell'ipotesi di una sindrome genetica in alternativa all'effetto dell'esposizione al Talidomide in epoca prenatale*» e che, ancora due anni dopo, lo stesso le comunicò di non avere «*altre indagini da proporre per chiarire la causa della patologia da cui è affetta*».

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «*violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolare degli artt. 2043, 2697, 2935 e 2947 c.c. c.c. per aver ritenuto che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione debba farsi coincidere con la sufficiente ed adeguata percezione della malattia*».

Afferma che solo a seguito dell'accertamento condotto dalla Commissione Medica Ospedaliera in seguito alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 244 del 2007, essa aveva avuto percezione della riconducibilità causale della diagnosticata focomelia bilaterale all'assunzione da parte della propria madre del farmaco contenente il principio attivo denominato talidomide.

Mai prima una tale origine era stata diagnosticata, né essa emergeva con certezza dalla valutazione dismorfologica e genetica eseguita nel 1987, erroneamente e in modo parziale letta dalla Corte d'appello.

L'errore in cui sono incorsi i giudici di merito, secondo la ricorrente, è stato duplice:

- da un lato, quello di ritenere che la sola informazione giornalistica dovesse essere sufficiente per il danneggiato stesso ed i suoi familiari ai fini di acquisire la «*consapevolezza della propria*



condizione" e della "sua riconducibilità all'assunzione del farmaco";

- dall'altro, quello di aver considerato quale *dies a quo* il 24 giugno 1987 per il solo fatto che in tale data ella si era sottoposta ad una valutazione dismorfologica e genetica senza considerare che successivamente a tale valutazione lo stesso Prof. ██████ aveva continuato a suggerire all'odierna ricorrente la "ricerca delle mutazioni del gene SALL4", espressamente ipotizzando, in una comunicazione del 28 settembre 2004, che questa fosse «la condizione responsabile almeno in lei delle alterazioni degli arti».

3. Il primo motivo è inammissibile.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti; piuttosto, è la censura a porsi chiaramente al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio



della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa (sostanzialmente mirandosi, inammissibilmente, ad una rilettura del materiale istruttorio).

Devesi invero ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprendibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.

Non può, invece, un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione).

In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della *quaestio facti*.

Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato



oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l'ipotesi dell'errore revocatorio.

4. Il motivo, in realtà, sembra prospettare, nella sostanza, un vizio di travisamento della prova là dove rileva che l'informazione probatoria che in sentenza si dice ricavabile dal contenuto della risposta fornita dai sanitari richiesti nel 1987 della valutazione genetica e dismorfologica è contraddetta dal contenuto testuale della fonte considerata.

Al riguardo, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 05/03/2024, n. 5792) hanno stabilito che *«il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale»*.

Anche secondo tale chiave di lettura alla censura non può però darsi ingresso in quanto dedotta in termini palesemente inosservanti degli oneri imposti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. Ed infatti, sebbene del documento in questione sia trascritto il contenuto nella parte rilevante, la ricorrente omette di localizzarlo nel fascicolo di causa, non indicando se e dove esso sia reperibile onde consentire a questa Corte di averne diretta visione, né risulta indicato tra i documenti prodotti.

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

5.1. Giova premettere che l'affermazione contenuta in sentenza,



secondo cui «già all'epoca erano ben note al grande pubblico, e non solo in ambito scientifico, le conseguenze legate all'assunzione di detta sostanza in gravidanza, avendo la vicenda avuto ampia eco anche a livello di informazione pubblica», assume nell'economia della motivazione solo un valore rafforzativo e non fondativo della decisione, questa essendo rappresentata dal rilievo, come detto conforme a quello già posto a fondamento della sentenza di primo grado, che la prova di una conoscenza anteriore dell'origine farmacologica delle malformazioni presenti alla nascita fosse desumibile dalla richiesta e dagli esiti della valutazione genetica e dismorfologica condotta nel 1987. Non coglie nel segno, pertanto, la censura che alla prima sembra riferirsi (v. ricorso, pag. 20, secondo cpv.), non traendosi affatto dalla sentenza l'affermazione che la sola informazione giornalistica dovesse ritenersi sufficiente per il danneggiato stesso ed i suoi familiari ai fini di acquisire la "consapevolezza della propria condizione" e della "sua riconducibilità all'assunzione del farmaco".

5.2. Nella restante parte la censura per come illustrata appalesa un contenuto meritale, estraneo al vizio denunciato.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio



compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

5.3. Pure ricondotta la doglianza a tale diversa prospettiva, nell'esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), non potrebbe comunque pervenirsi a diversa valutazione.

In disparte la già rilevata inosservanza dell'onere di specifica indicazione delle richiamate comunicazioni del prof. [REDACTED] è dirimente il rilievo della inammissibilità, nel caso in esame, di una denuncia di omesso esame *ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.*, per la preclusione che deriva — ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall'aver la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo la ricorrente assolto l'onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a



fondamento della decisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).

6. La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 380-*bis.1*, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi.

7. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

8. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (v. *ex aliis* Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate in Euro 5.100 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002,



nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2024

Il Presidente
(Enrico Scoditti)

